

**REGOLAMENTO (CE) N. 839/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 aprile 2001**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2849/2000 <sup>(4)</sup>.

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(6)</sup>, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(9)</sup>.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 30.12.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

<sup>(4)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(7)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.